

Avv. Rosa Auricchio  
Via R. Pappalardo n.95  
80044 – Ottaviano (NA)  
Telefax 081 5295227  
Cell: 3332075674  
PEC: avv.rosa.auricchio@pec.it

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Lavoro**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c**  
**con istanza di trattazione udienza da remoto**

Nell'interesse del sig. **Santella Ennio** nato a Napoli (Na) il 09/04/1976, c.f. SNTNNE76D09F839T, e res.te in Trezzo sull'Adda (MI) alla via Gian Battista Bazzoni,3 is. C rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio c.f. RCCRSO86T69F912A, con domicilio eletto in via in Ottaviano (Na) alla R. Pappalardo 95 in virtù della procura ad litem in calce al presente atto;

*Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 1176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it)*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al viale Trastevere n76/a – c.f. 80185250588, rapp.to difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano con sede in Milano alla via Carlo Freguglia,1

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Polesine,13 - 20139 Milano, c.f. 97254200153, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede in Milano alla via Carlo Freguglia,1;

**USR Lombardia - Ambito Territoriale di Milano** nella persona del Dirigente p.t. con sede in via Soderini,24 – Milano c.f. 80099830152, rappresentato, difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano alla via Carlo Freguglia,1

**- RESISTENTI -**

**PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto del ricorrente al riconoscimento di 0,50 punti per ogni mese di servizio militare svolto non in pendenza di nomina nelle graduatorie d'istituto III fascia per i profili di AA e AT, disapplicando, in quanto ingiusti:

a) il Decreto Ministeriale n. 89 del 21/05/2024 (doc. 1), emesso dal Ministero dell'istruzione avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie d'Istituto per il personale A.T.A., nella parte in cui, all'allegata A, rubricato “*tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio*



*della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", lettera A), recita "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.";*

b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che pone in essere una differenziazione di punteggio tra il servizio militare svolto in costanza di nomina e non in costanza di nomina, previa espressa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti ostativi;

d) ove necessario, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

1) Con il D.M. del 21.05.2024 (doc.1) veniva indetto dal Ministero dell'Istruzione l'aggiornamento della graduatoria per il Personale A.T.A di III fascia;

2) nel predetto decreto, precisamente nella tabella di valutazione titoli allegata, viene valutato in maniera difforme lo stesso servizio militare di leva svolto dal candidato in ragione della circostanza che il servizio fosse stato prestato in costanza di nomina o meno;

3) Il ricorrente, in possesso dei requisiti di accesso sia per l'inserimento in terza fascia per il profilo di AA e CS presentava la domanda di aggiornamento nella graduatoria d'istituto triennio 2021/2024 (doc. 2) per il personale A.T.A. profilo AA e C.S. nella provincia di Milano (doc. 4);

4) il Santella, indicava quale titolo di accesso il diploma di maturità conseguito nel 1995 (doc.5) e dichiarava di aver prestato servizio militare dal 14/10/1997 al 20/08/1998 presso il 10° Reggimento logistico di supporto "APPIA" (doc. 3);

5) alla luce del decreto Ministeriale n. 89 del 2024 (doc. 1), il servizio militare prestato dal ricorrente veniva valutato 0,50 punti, anziché 5,00, in quanto non svolto in costanza di nomina (doc. 4);

6) **In realtà è il servizio militare o civile volontario a dover essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e non quello obbligatorio svolto per assolvere un dovere di difesa nazionale e che dovrebbe essere valutato nello stesso modo per tutti i candidati.**

Tanto premesso il discrimine operato dall'amministrazione nella valutazione dello stesso servizio appare assolutamente ingiusta ed illegittima pertanto il ricorrente ha diritto al riconoscimento di 5,00 punti (0,50 x 10 mesi di servizio militare) nelle graduatorie per il personale ATA per i seguenti

### **MOTIVI IN DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94 - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE**



L'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 rubricato "VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE", dispone che *"Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente"*.

Ancora l'art. 485, co. 7, d.l. gs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, recita: *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

L'art. 2050 del d.l. gs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed al comma 2 che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

L'amministrazione scolastica legittima il distinguo operato nell'assegnazione del punteggio per il servizio militare svolto in pendenza di nomina (6 punti) e quello svolto non in costanza di nomina (0,60 punti) sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta *"Riconoscimento del servizio ai fini della carriera"*, rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto occorso antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa *"Riconoscimento del servizio ai fini della carriera"*, nel Capo III, Diritti e Doveri, e non invece nel Capo II, riguardante il reclutamento dei docenti.

Tale circostanza troverebbe conferma nell'art. 490 dello stesso testo normativo che riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.

Tuttavia, come si afferma in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 5679/2020 – doc. 6), tale interpretazione non è corretta.

Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento - ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto - che *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.)"*



*come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)".*

La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie; difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (Consiglio di Stato, sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032) sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe.

Secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Per questi motivi la Corte di Cassazione nella pronuncia citata finisce per affermare che: *"è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico"*.

Con la ancor più recente ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento affermando che: *"deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; 5. secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato*



*in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; 6. tale interpretazione non è corretta; 7. non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; 8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; 9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); 10. da tanto consegue che il ricorso va rigettato”.*

Anche secondo il Consiglio di Stato (ad es., sentenza n. 08234/2019): “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di



*rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)".* Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, già argomentato nei precedenti citati: ***"sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie"***.

Applicando questi principi al caso di specie e considerato che il ricorrente ha prestato il servizio militare dal 14/10/1997 al 20/08/1998 (doc.3) pertanto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie (doc. 3 e 4), precisamente il Diploma di Maturità (doc. 5) conseguito nel 1995 presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Ragionieri "Nobel" di Napoli (NA), a norma dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994: ***"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"***.

Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alla graduatoria.

\* \* \*

A sostegno di quanto dedotto si richiamano e fanno proprie le pertinenti argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione e di alcuni Tribunali nazionali e precisamente:

a) **l'ordinanza n. 35380 del 18/11/2021 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 7)** nella quale si legge: ***"in definitiva, attraversi la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondi un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 co. 2, Cost, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.Lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co.7 d.lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 e prima art. 77 co.7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986) in ogni settore ed anche se presenti in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestato negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto"***.



**b) l'ordinanza n. 41894 del 29/12/2021 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 8)** con la quale gli ermellini ribadivano *“questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto in cui al comma due dell’art. 2050 del DLgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione – coerente con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione – secondo cui chi sia chiamata ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali e selettivi.”*

**c) la sentenza n. 388/2022 del Tribunale di Bergamo (doc. 9)** nella quale si legge: *“Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679)”.*

**d) la sentenza n.1581 del 23/05/2023 del Tribunale di Milano (doc. 10)** con la quale, in applicazione dei principi di diritto ampiamente dedotti nel presente ricorso, veniva accolta domanda identica a quella promossa dall’odierno ricorrente;

**e) la sentenza n. 5616 del 2024 del Tribunale di Napoli (doc. 11)** emessa dalla dott.ssa Simona D’Auria che ribadiva l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’equiparazione del periodo di leva svolto in costanza di nomina con quello non svolto in costanza di nomina, e chiariva: *“Ne consegue quindi, secondo i principi affermati dai Giudici di legittimità e fatti propri da questo giudicante : “...che lungo tale linea interpretativa in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). La Corte Suprema ha pertanto affermato che l’art. 2050 cit. è altresì riferibile alle graduatorie ad esaurimento, evidenziando che anche le suddette graduatorie, pur non*



*qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). In applicazione dei principi suesposti, deve quindi ritenersi illegittima l'omessa attribuzione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva obbligatoria, negato dall'Amministrazione convenuta perché svolto non in costanza di nomina."*

**f) la sentenza n. 1658 del 26/04/2024 della Corte d'Appello di Roma (doc. 12)** ha nuovamente ribadito la fondatezza delle argomentazioni dedotte dal ricorrente e l'illegittimità del D.M. n. 50 del 03/03/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio differente allo stesso servizio militare in ragione della circostanza che fosse o meno stato svolto in costanza di nomina.

## **2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza**

Fermo restando la fondatezza delle eccezioni innanzi evidenziate, va ancora considerato come il provvedimento impugnato sia illegittimo in quanto costituisce un'ipotesi tipica di eccesso di potere della Pubblica Amministrazione ovvero di disparità di trattamento.

Infatti, la discrezionalità amministrativa non conferisce alla P.A. il libero arbitrio ma ha dei limiti che non possono essere oltrepassati, tra cui il limite della liceità dei provvedimenti amministrativi.

A ben vedere, dunque, la maggiore o minore libertà riconosciuta alla P.A. nell'espletamento della propria attività, riflette un diverso modo di atteggiarsi del rapporto intercorrente tra la stessa e la legge nel cui rispetto è tenuta ad operare.

Da ciò discende che il concetto di discrezionalità non solo non debba contrastare in alcun modo con il principio di legalità, bensì lo debba presupporre, infatti il potere discrezionale trova fondamento nella legge.

L'eccesso di potere rappresenta un cattivo uso di un potere da parte della Pubblica Amministrazione o l'insieme delle violazioni di quei limiti interni della discrezionalità amministrativa che, pur essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato.

L'amministrazione resistente nel caso di specie ha stabilito una valutazione diversa dello stesso servizio, in ragione della circostanza che venga prestato in costanza o meno di nomina.

Tale disparità non solo non trova legittimazione in alcuna disposizione legislativa ma appare ad ogni modo illogica ed ingiustificata.

Il decreto impugnato nasce dalla necessità di aggiornare le graduatorie d'istituto di III fascia per il personale A.T.A., ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.





**Il servizio militare che viene dichiarato in domanda assolve la funzione di riconoscere al collaboratore un avanzamento nella graduatoria** e non si comprendono le ragioni della discriminazione operata dall'amministrazione che, al pari delle attività svolte, valuta lo stesso servizio in modo difforme solo perché svolto in costanza di nomina.

Tale disposizione, oltre a violare il principio di logicità e ragionevolezza degli atti amministrativi, contravviene il principio di uguaglianza, garantito dalla nostra Carta Costituzionale, ed il "Principio di non discriminazione", di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Tanto premesso, il sig. Santella Ennio ut supra rapp.to, domiciliato e difeso, reiectis contrariis,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché, disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 e ss. del c.p.c. e respinta ogni avversa eccezione, deduzione o richiesta in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, Voglia **accogliere** la presente domanda e per l'effetto:

**ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del Santella al riconoscimento del punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina e per effetto **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti al riconoscimento di punti 5 nelle graduatorie d'istituto III fascia per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

**CONDANNARE** altresì le resistenti amministrazioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

**IN VIA ISTRUTTORIA** con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Si produce: 1) D.M. n. 89 del 2024; 2) domanda III fascia; 3) attestato servizio militare; 4) graduatoria d'istituto III fascia; 5) titolo di accesso per i profili AA e CS; 6) ordinanza Corte di Cassazione n. 5679 del 2020; 7) Ordinanza Corte di Cassazione n. 35380 del 18.11.2021; 8) ordinanza Corte di Cassazione n. 41894 del 29.12.2021; 9) sentenza Tribunale di Bergamo; 10) sentenza Tribunale di Milano; 11) sentenza Tribunale di Napoli; 12) sentenza Corte d'Appello di Roma; 13) CCNL.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002. - Si dichiara che il ricorrente, come da autocertificazione agli atti, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €. 34.481,46 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02, così come risulta da Autocertificazione del ricorrente che si produce agli atti.



Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 01/10/2024

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

**ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA**  
**DA REMOTO O CARTOLARE**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, nella qualità di procuratore del sig. Santella Ennio

**PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- Per raggiungere l'obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo, il Governo ha emanato il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della riforma Cartabia, che si pone l'obiettivo di ridurre la durata media del processo mediante il rafforzamento della digitalizzazione delle procedure;
- l'art. 4 del succitato decreto regola le modalità di gestione delle udienze di cui all'art. 127-bis c.p.c. e disciplina, con l'art. 196 duodecies, la possibilità, per il giudice, di disporre che l'udienza sia tenuta con collegamenti audiovisivi a distanza, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
- la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni puramente in diritto e che l'esame delle stesse non prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

il sottoscritto procuratore, nell'interesse del ricorrente

**CHIEDE**

all'On.le Giudice di valutare l'opportunità di disporre la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o cartolare.

Avv. Rosa Auricchio

